

RAFFRONTO
 TRA IL TESTO VIGENTE E LA RICHIESTA REFERENDARIA DI
 ABROGAZIONE RECATA NEL **TERZO QUESITO** DELLA PPA 48/10[^].

<p style="text-align: center;">D.L. 12 settembre 2014, n. 133. (Art. 38.5)</p> <p>Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.</p>	<p>Proposta di Provvedimento Amministrativo n.48/10[^], di iniziativa dei consiglieri regionali Cannizzaro, Sculco, Giudiceandrea, Romeo, Nicolò, Greco e Arruzzolo recante:</p> <p>"Referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa popolare", degli articoli 38, commi 1, 1 bis e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché dall'art. 57, comma 3 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dell'art. 1, comma 8 bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 83".</p> <p style="text-align: center;">[Abrogazione prevista secondo il testo del quesito n. 3]</p>
<p>Art. 38</p> <p>Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali</p>	<p>Art. 38</p> <p>Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>
<p>5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.</p>	<p>5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.</p>
<p>(...)</p>	<p>(...)</p>